

sinadoc: 29360/19

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Valutazione Impatto e Promozione e
Sostenibilità Ambientale
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare
ctva@pec.minambiente.it

e, p.c.

Alla Provincia di Piacenza
provpc@cert.provincia.pc.it

Al Comune di Piacenza
protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it

All'AUSL di Piacenza
protocollounico@pec.ausl.pc.it

Alla Regione Emilia Romagna
Al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e
Agenti Fisici
ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: [ID: 4746] Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ministeriale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 "Upgrade delle turbine a gas della centrale termoelettrica di Piacenza". Proponente società A2A gencogas S.p.A.. Osservazioni.

Con riferimento alla nota n. 700623 del 13.9.2019 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione e Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna si trasmettono le osservazioni dello Scrivente Servizio in merito alla procedura di cui all'oggetto.

Dalla documentazione emerge che che l'intervento prevede un non trascurabile incremento di emissioni di inquinanti. In particolare il flusso richiesto per gli ossidi di azoto è pari a 1052,4 t/anno superiore al limite attuale stabilito in 975 t/anno con Decreto U.prot. DVA_DEC-2012-0000493 del 24/09/2012 di circa l'8%.



Il PAIR2020, nel proprio quadro conoscitivo, si prefigge l'obiettivo di ridurre le emissioni di ossidi di azoto di ben 24300 t/anno, prevedendo al 2020 un'emissione totale di tale inquinante di 59589 t/anno. Lo stesso PAIR2020, nel proprio quadro conoscitivo riconosce che "*Nei comuni di Ravenna, **Piacenza**, Parma, Ferrara e Faenza il settore della produzione di energia contribuisce in modo significativo alle emissioni di ossidi di azoto*".

Pertanto si ritiene che la ditta debba contenere le emissioni di ossidi di azoto, che, peraltro, è un precursore del PM10, inquinante ancora critico nel bacino padano, seppur il trend degli ossidi di azoto

sinadoc: 29360/19

mostri un lieve miglioramento. Il miglioramento registrato nel 2018 è soprattutto conseguenza di condizioni meteorologiche più favorevoli alla dispersione degli inquinanti rispetto all'anno precedente.



I dati delle stazioni ubicate in provincia di Piacenza evidenziano il rispetto della concentrazione media annua di PM10 di 40 microg/m³ ma un consistente numero di superamenti della media giornaliera di 50 microg/m³ come mostrano i seguenti grafici estratti dal rapporto 2018 di Arpae "La qualità dell'aria nella provincia di Piacenza".



La stazione di Gerbido, pur non rientrando tra quelle della rete regionale, può essere considerata un utile indicatore del carico inquinante derivante da attività produttive gravante sulla città, essendo generalmente sottovento rispetto alle principali sorgenti puntiformi (centrale A2A, termovalorizzatore, cementificio, ecc.).

Gli ossidi di azoto svolgono un ruolo fondamentale nella formazione dell'ozono troposferico, altro inquinante critico delle nostre latitudini. Nel seguente grafico (estratto dal già citato rapporto 2018) viene illustrato l'andamento del numero di giorni di superamento del valore obiettivo per la protezione della salute negli ultimi cinque anni: le stazioni collocate in pianura evidenziano nel periodo un trend in crescita che potrebbe essere legato alla tendenza all'aumento delle temperature massime e medie annuali; in particolare nella provincia di Piacenza nel 2018 sono state registrate le anomalie positive più intense rispetto al clima 1961-2018, sia per le temperature massime (da 3 a 3,5 °C) che per le temperature medie (2-3 °C).


Il valore obiettivo per la protezione della salute prevede che il valore di 120 µg/m³ sulla media di 8 ore non venga superato per più di 25 giorni, come media sul triennio: è evidente la costante criticità di questo inquinante in tutto il territorio che ricade nell'area Pianura Ovest.



sinadoc: 29360/19

Il numero di giorni di superamento del valore obiettivo per la protezione della salute nel 2018, risultano distribuiti da aprile a settembre, periodo nel quale le temperature si sono mantenute al di sopra della norma. In tale periodo nel 2018 la centrale ha presentato carichi produttivi superiori alla media.

Dai dati desumibili dai report periodici inviati dal gestore in ottemperanza all'AIA vigente, si evince che la centrale dopo un periodo di flessione, sta ritornando sui livelli produttivi ed emissivi del passato come chiaramente emerge dal grafico seguente in cui sono riportate le ore complessive di normale funzionamento come somma dei due gruppi ed i flussi di massa complessivi dell'installazione riferiti sia ai transitori sia alle ore di normale funzionamento.



Lo stato di qualità dell'aria e la non trascurabilità del contributo della centrale di A2A, inducono a ritenere che sia opportuno cercare di contenere il carico inquinante entro il flusso annuo di NOx attualmente autorizzato di 975 t/anno, valore che, peraltro, risulta storicamente ed ampiamente rispettato.

Inoltre, si osserva che la modifica proposta, a prescindere dall'esito dello screening, dovrà essere considerata modifica sostanziale in base alla lettera l-bis) del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 152/06 ("In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa"). L'incremento di potenza infatti è pari a 119 MWt (superiore alla soglia di 50 MWt), passando da una potenza iniziale di 1536 MWt ad un valore finale di 1655 MWt.

Il fatto che la modifica sia sostanziale rende applicabile quanto disposto dall'art. 19 del PAIR 2020, il quale prevede che L'Autorità competente (nel caso specifico il MATTM) si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni: ***nelle aree di superamento, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto) e agli ossidi di zolfo (SO2) in caso di nuove***

*installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di **modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA**, come specificato al paragrafo 9.4.3.1.b¹, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione”.*

Il gestore nella documentazione di verifica di assoggettabilità a VIA ha considerato tale disposizione, tuttavia, ha affrontato in modo non esaustivo l'impossibilità tecnica di ridurre le emissioni di ossidi di azoto, limitandosi a produrre l'esito di uno studio di ricaduta degli inquinanti da cui emergerebbe un contributo minimale rispetto alle emissioni regionali in base al quale concludere che *“la fattibilità tecnica di un intervento è comunque da relazionarsi alla sua sostenibilità, e dunque vi è una sostanziale convergenza tra le considerazioni relative all'art.20 e quelle associate al citato art.19. Ciò, anche tenendo conto che quest'ultima prescrizione si applica alle emissioni derivanti dagli interventi di modifica, che sono a tal punto irrilevanti (come descritto nel seguito) che qualunque intervento volto alla loro riduzione risulterebbe certamente insostenibile in relazione al beneficio pressoché nullo che ne potrebbe derivare”*. Non è prodotta alcuna valutazione su limiti tecnici od economici. Si ritiene quindi necessario che il gestore debba produrre idonea documentazione che illustri dettagliatamente gli eventuali impedimenti ad una riduzione dei carichi inquinanti richiesti, tenendo conto delle prestazioni emissive già raggiunte nonché di quanto contenuto nel BAT-C applicabile.

Si fa presente, inoltre, che l'articolo 19 del PAIR2020 prevede che *“Le installazioni situate nelle aree di superamento che abbiano superato la soglia emissiva di 50 t/anno per le polveri, di 100 t/anno per NOx e di 150 t/anno per SOx, in almeno due dei 5 anni solari precedenti, e che svolgono un'attività principale per la quale siano state emanate le conclusioni sulle BAT ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, hanno l'obbligo di conformarsi agli indirizzi elaborati dal Tavolo permanente, che sarà costituito con successiva determinazione del dirigente regionale competente per materia con gli enti interessati e le Associazioni di categoria, per un adeguamento progressivo degli impianti che tenda, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, alle prestazioni migliori in termini di emissioni tra quelle previste nelle BAT conclusions.”²*. Pur

1 Paragrafo 9.4.3.1.b della Relazione di Piano del PAIR 2020: *“Applicazione limiti più bassi previsti nei BRef in aree critiche Nelle aree maggiormente critiche per la qualità dell'aria (aree rosse, gialle e arancioni come definite nella cartografia regionale in allegato 2-A) quanto previsto nella misura di cui al punto precedente 9.4.3.1a si applica oltre che per gli inquinanti polveri ed ossidi di azoto, anche per gli ossidi di zolfo. Nelle medesime aree tale misura si applica inoltre alle modifiche sostanziali di installazioni esistenti AIA, che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA116, per polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo (SO2), nei limiti in cui non comporti costi sproporzionati”*.

2 La stessa relazione di piano del PAIR 2020 alla lettera c del paragrafo 9.4.3.1 prevede quanto segue:

“Per le installazioni a più alta intensità emissiva e nelle aree maggiormente critiche (allegato 2-A) è previsto il perseguimento di un miglioramento delle emissioni dell'installazione esistente, tendendo al conseguimento dei livelli di emissione minori tra quelli previsti nelle BAT conclusions adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE per le emissioni al camino degli inquinanti, cioè livelli che si avvicinano all'estremo inferiore dell'intervallo mediante il quale vengono espressi i valori nei BRef. Tale miglioramento potrà configurarsi tramite un percorso che tenga conto della sostenibilità economica dell'attività produttiva, da svolgere anche nel tempo nel corso di più aggiornamenti dell'autorizzazione e tenendo conto dei dati del monitoraggio. Le modalità applicative di tale misura per le installazioni esistenti saranno valutate da un Tavolo permanente che sarà costituito con successiva determinazione del dirigente regionale competente per materia con gli Enti interessati e le Associazioni di categoria per un adeguamento progressivo degli impianti che tenda nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, alle prestazioni migliori in termini di emissioni tra quelle previste nelle BAT. Fermi restando gli obblighi di adeguamento alle BAT previsti nel D. Lgs. 152/06, a valle dell'approvazione da parte della Commissione Europea del documento che stabilisce le conclusioni sulle BAT per un settore che coinvolge impianti AIA presenti sul territorio regionale, il Tavolo elaborerà indirizzi per l'adeguamento progressivo degli impianti che tenda, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, alle prestazioni migliori in termini di emissioni, tra quelle previste nelle BAT conclusions. L'attuazione della misura si concretizzerà nella presentazione da parte del gestore, sulla base degli indirizzi elaborati dal Tavolo, di una proposta di piano di adeguamento che comprenda gli interventi da realizzare, le relative tempistiche e i benefici attesi, che verrà poi valutato e inserito nell'autorizzazione dall'autorità competente.

Tale misura si applica per installazioni in cui si svolge come attività principale una attività per la quale sono già state emanate le BAT conclusions ai sensi della direttiva 2010/75/UE, situate nelle aree più critiche (aree rosse, arancio e gialle) e le cui emissioni abbiano superato in almeno due dei 5 anni solari precedenti, la soglia prevista per la dichiarazione e-PRTR di cui al DPR 157/2011 (50 t/anno per le polveri, 100

sinadoc: 29360/19

non essendo ancora emanato alcun provvedimento regionale, è importante sottolineare fin d'ora al gestore che dovrà tendere ad un miglioramento delle prestazioni emissive dell'installazione e che un aumento dei flussi di massa rispetto ad i valori autorizzati appare in controtendenza con le previsioni del PAIR 2020 il quale nella relazione di piano al paragrafo 9.4.3.1.c prevede per le installazioni a più alta intensità emissiva e nelle aree maggiormente critiche *“il perseguimento di un miglioramento delle emissioni dell'installazione esistente”*.

Cordiali saluti.

**Firmato con firma digitale
la Dirigente Responsabile del S.A.C
(Dott.ssa Adalgisa Torselli)**